Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 261 del 7 novembre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. **92**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. **457.**

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. **457.**

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza 30 giugno 1988;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 37

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI.

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i biologi — di seguito denominati «professionisti» — ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria (art. 3 legge n. 396/67; decreto ministeriale 27 marzo 1976, e successive modificazioni e integrazioni), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo.

Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più UU.SS.LL.

Art. 2.

Graduatoria regionale - Domande e requisiti

Il professionista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario, deve inoltrare, all'assessorato alla sanità della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato *A* e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.

La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il cinquantesimo anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente accordo;

b) essere iscritto all'ordine professionale di biologo; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dal precedente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorché negativa.

La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato *B*.

Art. 3.

Formazione delle graduatorie

L'assessorato regionale alla sanità sentito il rappresentante regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato *B*.

La graduatoria — che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti — è pubblicata per la durata di trenta giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed è comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari.

Entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanità il quale vi provvede entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto.

La graduatoria definitiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.

La graduatoria ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché da altre disposizioni di legge, non è conferibile l'incarico al professionista che:

a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;

b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

c) operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione;

d) sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL.;

e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche;

f) sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione.

Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

Il provvedimento di decadenza è adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

Art. 5.

Massimale orario - Limitazioni

L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex art. 47 della legge n. 833/78, ed è espletabile presso più UU.SS.LL.

I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attività non incompatibili ai sensi dell'art. 4, possono svolgere attività ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attività, non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, l'assessorato regionale alla sanità tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.

Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale alla sanità, indicandone la decorrenza.

Art. 6.

Conferimento degli incarichi

Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni:

a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;

b) ore settimanali di attività, modalità e località di svolgimento.

Possono concorrere al conferimento dell'incarico:

a) i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le UU.SS.LL. della regione;

b) i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2.

Tra i professionisti che hanno presentato domanda, l'U.S.L. interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera *a)* del secondo comma, in base all'anzianità di incarico; ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera *b)* dello stesso comma, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale.

Il professionista avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito.

La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Il professionsta disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato *C*, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussitenza di altre attività svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi, con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.

Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al settimo comma deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.

Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. per mezzo di raccomandata A.R., non venga ratificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che decide in via definitiva entro i successivi venti giorni.

Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risieda in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, è tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale è ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 18.

I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro «status» che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.

Art. 7.

Doveri e compiti del professionista

Il professionista incaricato deve:

a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;

b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanità, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato *A*;

d) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.

A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista.

A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente.

Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e in caso di recidiva o persitenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione, di cui all'art. 11, per i provvedimenti di competenza.

Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 1 deve:

a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.;

b) fornire al responsabile della struttura operativa, cui è assegnato, ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le analisi di competenza;

c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L., comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;

d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

Art. 8.

Mobilità

Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso.

Se il provvedimento comporta mobilità da un comune all'altro della U.S.L., o variazioni nelle modalità di accesso, è ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L., entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.

La mancata accettazione della nuova località di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.

Nel caso di non agibilità temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attività del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 5.

Il trasferimento del professionista da un presidio ad un altro della stessa U.S.L. può avvenire anche su domanda dell'interessato.

Art. 9.

Riduzione di orario - Revoca dell'incarico per soppressione del servizio

L'U.S.L. può disporre la riduzione dell'orario di attività del professionista o la revoca dell'incarico, per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente.

Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma precedente viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti del professionista che nell'ambito dell'U.S.L. vanti la minore anzianità di servizio.

Contro il provvedimento è ammessa opposizione al comitato di gestione dell'U.S.L. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, il comitato di gestione decide entro trenta giorni, previa audizione dell'interessato.

Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'U.S.L. valuta se esistono possibilità di piena o anche parziale utilizzazione del professionista attraverso il ricorso alle procedure di mobilità di cui all'art. 8.

Art. 10.

Cessazione e sospensione dell'incarico

Salvo quanto disposto dall'art. 9, l'incarico può cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.

La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

Su specifica richiesta del professionista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

L'incarico è revocato con effetto immediato nei seguenti casi:

a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell'art. 4;

c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

d) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

e) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare, o suo delegato, della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa.

L'incarico ambulatoriale è sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura.

Nel caso previsto dal sesto comma la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 11.

L'incarico è sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.

Art. 11.

Commissione regionale di disciplina

È istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta da:

a) l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un membro in rappresentanza delle UU.SS.LL., designato dall'A.N.C.I. regionale;

c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;

d) tre biologi designati dall'Ordine nazionale dei biologi, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.

Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera *d)* del primo comma provvede in via autonoma, l'Ordine nazionale dei biologi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'assessore regionale alla sanità.

La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni.

Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda.

La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

La commissione propone alla U.S.L., con atto motivato, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

a) richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'art. 7 dell'accordo;

b) diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;

c) sospenzione del rapporto per durata non superiore ai due anni:

1) recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo e di diffida;

2) gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

3) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;

4) omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo;

5) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilità;

6) recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine professionale nonché alle altre UU.SS.LL. della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti qualora il professionista sia titolare di altro incarico presso le stesse.

La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

Art. 12.

Aggiornamento professionale obbligatorio

La regione annualmente, d'intesa con il rappresentante regionale dell'Ordine dei biologi e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti.

Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi medesimi.

Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.

Art. 13.

Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al compenso

Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a:

a) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;

b) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti;

c) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

d) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;

e) partecipazione ad esame o concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni;

f) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;

g) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dell'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.

Per motivi di studio il biologo incaricato può farsi sostituire da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione alla U.S.L. competente, per la durata massima di un mese, frazionabile anche in due periodi, nel corso dell'anno solare.

Art. 14.

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

L'U.S.L. provvede ad assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, sempreché agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18.

Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.

I professionisti che, a causa delle attività espletate ai sensi del presente accordo, sono esposti a radiazioni ionizzanti, sono assicurati ai sensi di legge contro i rischi derivanti da tali radiazioni. È altresì assicurato ai sensi di legge il professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Art. 15.

Prolungamento dell'orario di servizio

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione alla U.S.L., la quale provvederà altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.

Al professionista interessato sarà corrisposto il compenso orario di cui all'art. 16.

Art. 16.

Trattamento economico

Ai biologi incaricati ai sensi del presente accordo spettano i seguenti compensi per ogni ora di attività effettivamente svolta:

I) onorario professionale orario di base:

L. 11.900 a decorrere dal 1° gennaio 1986;

L. 12.900 a decorrere dal 1° gennaio 1987;

L. 16.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 i compensi anzidetti sono incrementati, al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea, di L. 480. L'attribuzione degli incrementi in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea;

II) al biologo incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'articolo 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità oraria di piena disponibilità nelle seguenti misure:

L. 500 a decorrere dal 1° gennaio 1986;

L. 1.250 a decorrere dal 1° gennaio 1987;

L. 2.500 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'indennità di piena disponibilità è incrementata di L. 250 per ogni quadriennio di anzianità di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea;

III) ai biologi incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con le seguenti specificazioni:

a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1986;

c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38 del 1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite dal punto I) del presente articolo, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili.

Le quote di cui al presente punto III) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al secondo comma.

Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale.

Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attività ai sensi del presente accordo per conto di più UU.SS.LL., l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera *c)* del punto III), proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanità.

I compensi di cui al terzo comma sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.

Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai biologi si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

È vietata la stipula di accordi a carattere locale, che prevedono erogazioni aconomiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

Sui compensi di cui al punto I), del primo comma, le UU.SS.LL. trattengono mensilmente una somma pari all'11,90 per cento (undici e novanta %) che versano con cadenza trimestrale all'Ordine nazionale dei biologi. L'Ordine, a sua volta, provvederà a trasferire le somme anzidette alla società di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i biologi incaricati.

Il biologo che non intenda essere assoggettato alla trattenuta di cui al settimo comma può in ogni momento farne formale richiesta alla U.S.L. competente dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice.

La trattenuta in questione sarà effettuata a decorrere dal mese di gennaio 1988.

Art. 17.

Indennità di rischio

Al professionista convenzionato è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici.

Non spetta l'indennità di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.

Art. 18.

Rimborso spese di accesso

Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.

Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L.

La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Art. 19.

Riscossione delle quote sindacali

Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi, corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote.

Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.

I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Art. 20.

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

NORMA FINALE N. 1

Previa espressa accettazione delle norme del presente accordo, sono confermati gli incarichi e le situazioni in atto legittimamente acquisiti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, fatta salva l'applicazione delle incompatibilità e delle limitazioni orarie.

NORMA FINALE N. 2

Al personale di cui all'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 207 del 28 maggio 1985, operante presso le UU.SS.LL. in qualità di biologo, si applicano le norme di cui al presente accordo.

A tal fine agli interessati è fatto obbligo di presentare alla competente U.S.L. apposita domanda di conferma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo stesso.

La conferma è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

L'U.S.L. si pronuncia sulla domanda di conferma entro i successivi trenta giorni.

Ad ogni effetto, l'anzianità di servizio dei biologi confermati ai sensi della presente «norma finale» decorre dalla data della conferma.

NORMA TRANSITORIA N. 1

Fino all'insediamento della commissione di cui all'art. 11 del presente accordo è confermata in carica la commissione regionale di disciplina di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 26 novembre 1979.

NORMA TRANSITORIA N. 2

Per l'anno 1988 sono confermate le graduatorie formate nell'anno 1987 ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 e del 16 maggio 1980, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 26 novembre 1979 e n. 188 del 10 luglio 1980. Ai fini del conferimento dei nuovi incarichi 1987 e 1988 sono transitoriamente confermati, salva diversa determinazione regionale le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali indicano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

Le parti chiariscono che le dizioni «regione», «amministrazione regionale», «giunta regionale», «assessore regionale», «assessore regionale alla sanità» usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'ANCI non risulti costituita.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4

Le parti si impegnano ad elaborare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo lo schema di domanda con annesso foglio-notizie, per la partecipazione alle graduatorie (allegato *A*) nonché l'elenco dei titoli e dei relativi punteggi da valere ai fini delle graduatorie stesse (allegato *B*).

Intervenuta l'intesa sulla materia gli elaborati anzidetti sono approvati con decreto del Ministro della sanità.

In conseguenza di quanto sopra il presente testo di accordo è privo degli allegati *A* e *B* menzionati rispettivamente nell'art. 2 e art. 3.

ALLEGATO *C*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto dott. ....
nato a .... (provincia ....) il ....
.... residente in .... (provincia ....)
c.a.p. .... via/piazza ....
n. .... ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dichiaro

sotto la mia responsabilità di non trovarmi in alcuna delle posizioni di incompatibilità di cui all'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale con i biologi ambulatoriali reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 457.

Dichiaro inoltre di svolgere altre attività per complessive ore settimanali........... presso:

1) ....
2) ....
3) ....

Il dichiarante

....

L'anno millenovecento.................................. addì ....
del mese di .... avanti a me ....
è compars .... sig. ....
della cui identità sono certo, per ....

....

......l quale, dopo essere stat.... da me ammonit.... sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza.

....

(firma dell'incaricato)

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO IL 4 GIUGNO 1987.

Ministro della sanità:	DONAT CATTIN
Ministro del tesoro:	GORIA
Ministro del lavoro:	GORRIERI
Regioni:	
Veneto:	BOGONI
Toscana:	BENELLI
Emilia-Romagna:	NICOLINI
Lazio:	ZIANTONI
Calabria:	ARANITI
Umbria:	GUIDI
A.N.C.I.:	ACOCELLA PANELLA MORUZZI BELCASTRO FREDDI FORNI
U.N.C.E.M.:	GONZI POLI
U.N.S.B.I.S.:	NICOLODI
S.N.U.B.A.L.P.:	COGNIGNI
S.N.A.B.I.L.P.:	CALCATELLI
S.N.Y.B.C.I.:	VITALI
Ordine nazionale biologi:	LANDI

L'Ordine nazionale dei biologi partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.

NOTE ALL'ACCORDO

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale).* — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la

risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente Federazione nazionale dell'Ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta Federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 396/1967 (Ordinamento della professione di biologo) è il seguente:

«Art. 3 *(Oggetto della professione)*. — Formano oggetto della professione di biologo:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti o infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi,

identificazioni e controlli di merci di origine organica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza e metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

— Il decreto ministeriale 27 marzo 1976, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1976, reca «Tariffa per prestazioni professionali dei biologi».

Nota all'art. 4, primo comma:

Per il punto 6 dell'art. 48 della legge n. 833/1978 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4, punto b):

Il testo dell'art. 47 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 47 *(Personale dipendente)*. — Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipendente sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;

2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;

3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività.

5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;

6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;

7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:

1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;

4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;

5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale».

Nota all'art. 5, primo comma:

Per il testo dell'art. 47 della legge n. 833/1978 si veda la nota all'art. 4, punto *b*).

Nota all'art. 6, sesto comma:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

Note all'art. 16, punto III, primo comma e lettera c):

— La legge n. 38/1968 reca: «Disposizioni in materia di indennità di contingenza».

— L'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) è il seguente:

«Art. 16 *(Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale).* — 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000.

2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni».

Nota alla norma finale n. 2, primo comma:

L'art. 4 della legge n. 207/1985 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali) è il seguente:

Art. 4 *(Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio).* — Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'art. 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

(Omissis).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Nota alla norma transitoria n. 1:

Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 30 ottobre 1979 (Accordo relativo alla disciplina del rapporto dei biologi ambulatoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 16 *(Commissione regionale di disciplina).* — In ciascuna regione è istituita una commissione disciplinare composta da otto membri di cui:

un membro designato dall'amministrazione regionale;

tre membri nominati dall'amministrazione regionale su designazione della delegazione regionale ANCI;

quattro membri designati dall'Ordine nazionale dei biologi.

Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei membri designati dall'Ordine nazionale dei biologi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'amministrazione regionale.

La sede coincide con quella prevista per il comitato di cui all'articolo 14.

La commissione esamina i casi dei biologi deferiti sia dagli enti erogatori che dall'organo di gestione di cui all'art. 13 o dalla presidenza dell'U.S.L.

Al biologo deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre la proprie controdeduzioni.

La commissione adotta i seguenti provvedimenti: proscioglimento, richiamo con diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore a due anni, revoca dell'incarico.

La decisione è comunicata a cura del presidente, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'ente che ha proceduto al deferimento, e all'Ordine nazionale dei biologi e per conoscenza dell'organo di gestione di cui all'art. 13 del presente accordo.

Avverso la decisione della commissione disciplinare è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, alla commissione centrale di cui all'art. 17.

Il ricorso deve essere notificato alla controparte (biologo o ente) ed all'Ordine nazionale dei biologi e per conoscenza all'organo di gestione di cui all'art. 13 del presente accordo.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo che la commissione disciplinare, per la particolare gravità dei fatti accertati, abbia deliberato di dare esecuzione immediata al provvedimento stesso».

Note alla norma transitoria n. 2:

— Il D.P.R. 30 ottobre 1979 reca l'accordo relativo alla disciplina del rapporto dei biologi ambulatoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

— Il D.P.R. 16 maggio 1980 reca l'accordo concernente allegati e chiarimenti relativi all'accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali del 31 luglio 1979.

87G0609

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652121) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.